

SENTENZA DELLA CORTE
DEL 22 SETTEMBRE 1976 ¹

**Import Gadgets Sàrl
contro LAMP SpA
(domanda di pronunzia pregiudiziale
proposta dal tribunale di Pavia)**

Causa 22-76

Massime

1. *Tariffa doganale comune — Interpretazione — Mancanza di disposizioni comunitarie — Convenzione sulla nomenclatura di Bruxelles — Note esplicative — Valore*
 2. *Tariffa doganale comune — Voce 97.02 B — Nozione*
-
1. In mancanza di specifiche disposizioni di diritto comunitario, le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles costituiscono un utile strumento per l'interpretazione delle voci della tariffa doganale comune.
 2. Gli «apparecchi risata» destinati principalmente alle bambole raffiguranti soggetti umani sono compresi nella voce 97.02 B della tariffa doganale comune.

Nel procedimento 22-76,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunale di Pavia, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

IMPORT GADGETS SÀRL, con sede in Parigi,

e

LAMP SPA, con sede in Pavia,

domanda vertente sull'interpretazione delle voci 97.02 e 97.03 della tariffa doganale comune,

¹ — Lingua processuale: l'italiano.

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher e A. O'Keeffe, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart e F. Capotorti, giudici;

avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

L'ordinanza di rinvio e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE, possono essere riassunte come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

Nel febbraio 1970 e nel febbraio 1971, la Import Gadgets (di Parigi) acquistava dalla LAMP (di Pavia) 2 000 e, rispettivamente, 1 600 «apparecchi risata», destinati alla produzione di bambole parlanti.

La prima fornitura, accompagnata dal certificato di origine italiana, rilasciato dalla camera di commercio di Pavia e nel quale si specificava trattarsi di una merce compresa nella sotto-voce doganale 97.02 B (parti, pezzi staccati ed accessori di bambole di ogni specie), veniva dichiarata, al suo arrivo a Parigi, sotto la stessa sotto-voce tariffaria.

La seconda fornitura, effettuata dall'Italia in condizioni identiche a quelle della prima, veniva invece dichiarata, all'arrivo a Parigi, come «altri giocattoli, modelli

ridotti per divertimento» (sotto-voce doganale 97.03 B).

In questa seconda occasione, le autorità doganali francesi constatavano che gli apparecchi in questione recavano la scritta «made in Japan» parzialmente cancellata e, ritenendoli esclusi dal trattamento comunitario, ne ordinavano la confisca ed infliggevano un'ammenda di 10 000 FF. Successivamente, esse accertavano che anche la prima fornitura era di origine giapponese e, ritenendo che la voce doganale corrispondente fosse la 97.03 B, non già la 97.02, infliggevano alla Import Gadgets un'ulteriore ammenda di 5 000 FF.

La ditta importatrice adiva il tribunale di Pavia per chiedere la risoluzione del contratto di compravendita dei 1 600 «apparecchi risata» ed il risarcimento dei danni.

Considerando che la definizione della controversia presuppone l'interpretazione, in via pregiudiziale, delle voci doganali 97.02 e 97.03, in quanto, all'epoca dei fatti, la Repubblica francese aveva adottato provvedimenti di salvaguardia ai

sensi dell'art. 115 del trattato CEE soltanto per la seconda di dette voci, il tribunale ha sospeso il procedimento e, con ordinanza 22 gennaio 1976, ha chiesto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del suddetto trattato, se debba ritenersi

«che gli "apparecchi risata" costituiscono dei meccanismi dotati di una autonoma idoneità ad essere usati come giocattoli (97.03) od, al contrario, che essi costituiscono soltanto delle parti di bambole (97.02 B).»

L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 5 marzo 1976.

In forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni la convenuta nella causa principale e la Commissione delle Comunità europee.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Riassunto delle osservazioni presentate alla Corte

La *convenuta nella causa principale* osserva ch'essa costruisce unicamente parti e pezzi staccati di bambole, che non possono avere altra destinazione se non quella della produzione di bambole. Detti pezzi, che non possono essere configurati od utilizzati come giocattoli a se stanti, dovrebbero venire classificati sotto la voce tariffaria 97.02 B.

La *Commissione* sottolinea anzitutto, quanto ai fatti, che la controversia con le autorità doganali francesi verteva unicamente, per la seconda importazione, sull'origine delle merci, mentre, per la prima importazione, essa riguardava anche la classificazione doganale, benché dal relativo processo verbale non emerga alcun motivo od elemento di giudizio in merito alla rettifica della classificazione stessa.

La nota n. 4 (numerazione del 1972) del capitolo 97 della tariffa doganale comune, nota relativa alla sotto-voce 97.02 B della voce 97.02 (bambole di ogni specie) e nella quale viene indicato che:

«... le parti, i pezzi staccati e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi»,

pone l'accento sulla destinazione «normale» o «naturale» delle parti, pezzi staccati e accessori, destinazione che non deve essere necessariamente esclusiva, ma può essere soltanto principale. L'effettiva utilizzazione del prodotto, da parte dell'importatore o dell'operatore economico, non è rilevante.

Sotto la designazione «altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento», la voce doganale 97.03, in ragione della sua struttura di voce residua rispetto alle due voci che la precedono — 97.01 «vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli» e 97.02 «bambole» —, riunisce una gran quantità di giocattoli vari. Ora, se gli «apparecchi risata» vengono presentati allo stato di parti, pezzi staccati o accessori di bambole, essi non possono avere autonomia funzionale, non costituiscono giocattoli ai sensi della voce 97.03, e vanno classificati nella sotto-voce 97.02 B. Se vengono invece presentati come prodotti finiti, incorporati cioè in un giocattolo, la voce rilevante sarà quella propria di quest'ultimo: 97.02 A se il giocattolo è una bambola che ride, 97.03 B se il giocattolo è un orsacchiotto che ride, 97.05 se il giocattolo è un oggetto-sorpresa, tipo scatola con risata per scherzi e divertimenti (il problema di classificazione è quindi, a rigore, nella fattispecie, un problema di relazione fra le voci 97.02 e 97.05).

La questione dovrebbe perciò venir risolta nel senso che i prodotti di cui è causa, presentati allo stato di parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principal-

mente alle bambole della voce 97.02, vanno classificati nella sotto-voce 97.02 B della tariffa doganale comune.

Benchè il giudice a quo non ponga, *expressis verbis*, quesiti in ordine al regime degli scambi intracomunitari vigente all'epoca dei fatti litigiosi, la Commissione ricorda che la liberalizzazione delle importazioni comunitarie dai paesi terzi, per quanto riguarda le merci di cui alla voce 97.02, ha preso effetto dal 1° gennaio 1969, e che non sono state autorizzate deroghe al principio della libera pratica.

Qualora lo Stato membro destinatario di merci in libera pratica dovesse esigere un certificato di origine, verrebbe compromesso il principio secondo cui sono vietate le misure d'effetto equivalente a restrizione quantitative.

Soltanto per le merci contemplate dalla voce doganale 97.03 le importazioni da paesi terzi non sono state liberalizzate. In forza dell'accordo commerciale 14 maggio 1963, costantemente prorogato, la Francia limita le importazioni di giocattoli dal Giappone; il richiamo alle misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'art. 115 del trattato CEE è quindi possibile solo per i giocattoli della voce 97.03 di

origine giapponese. Tuttavia, l'autorizzazione ad adottare tali misure è stata concessa alla Francia unicamente per il periodo 17 luglio-31 dicembre 1970 (decisione 17. 7. 1970, GU n. L 171, pag 23), e per il periodo 30 settembre 1971-31 marzo 1972 (decisione 30. 9. 1971, GU n. L 232, pag. 40); essa non valeva quindi per le date in cui hanno avuto luogo le importazioni litigiose. La Francia, inoltre, ha sottoposto le importazioni dei prodotti di cui è causa, messi in libera pratica in Italia, al regime di licenza obbligatoria preventiva, contrastante con gli artt. 30 e segg. del trattato CEE.

Le precedenti considerazioni dovrebbero essere sufficienti a risolvere i dubbi del giudice a quo in merito al se «... fossero in vigore in Francia misure restrittive della libera circolazione».

L'attrice nella causa principale, con l'avv. Camerini, del foro di Milano e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Abate, in qualità d'agente, hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 29 giugno 1976.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 14 luglio 1976.

In diritto

- 1 Con ordinanza 22 gennaio 1976, pervenuta in cancelleria il 5 marzo successivo, il tribunale di Pavia ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione delle voci 97.02 e 97.03 della tariffa doganale comune.
- 2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia avente ad oggetto l'importazione in Francia, da parte dell'attrice nella causa principale, di «apparecchi risata» da essa acquistati in Italia presso la convenuta e destinati alla fabbricazione di bambole parlanti.

- 3 2 000 di questi apparecchi, forniti nel febbraio 1970 col relativo certificato di origine italiana, nel quale veniva specificato ch'essi appartenevano alla sotto-voce doganale 97.02 B (parti, pezzi staccati ed accessori di bambole di ogni specie), venivano dichiarati, al loro arrivo a Parigi, sotto la medesima sotto-voce. 1 600 degli stessi apparecchi, forniti nel febbraio 1971 in condizioni identiche a quelle dei precedenti, venivano invece dichiarati, all'arrivo a Parigi, sotto la sotto-voce doganale 97.03 B (altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento).
- 4 Le autorità doganali francesi, avendo constatato che gli apparecchi in questione recavano la scritta «made in Japan», parzialmente cancellata, li consideravano esclusi dal trattamento comunitario, ne ordinavano la confisca ed infliggevano un'ammenda all'attrice nella causa principale, che, di conseguenza, adiva il tribunale di Pavia per chiedere la risoluzione del contratto di compravendita e il risarcimento dei danni.
- 5 Il giudice nazionale chiede se gli «apparecchi risata» costituiscano meccanismi dotati di un'autonoma idoneità ad essere usati come giocattoli (97.03) od al contrario costituiscano soltanto delle parti di bambole (97.02 B).
- 6 Secondo la nota 3 del capitolo 97 della tariffa doganale comune (numerazione del 1972), «sono da considerare "bambole", ai sensi della voce n. 97.02, soltanto quelle raffiguranti soggetti umani». La successiva nota 4 stabilisce che «... le parti, i pezzi staccati e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi».
- 7 Le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, che, in mancanza di specifiche disposizioni di diritto comunitario, costituiscono un utile strumento per l'interpretazione delle voci della tariffa doganale comune, forniscono, per la voce 97.02, le seguenti indicazioni:

«Per bambole devono intendersi *unicamente* gli articoli raffiguranti soggetti umani, anche se deformati (burattini, pupazzi, ecc.)

.....

Fra le *parti*, i *pezzi staccati* e gli *accessori* di bambole, si possono citare le teste, i corpi, gli arti, i meccanismi per chiudere o aprire gli occhi, completi o meno, gli occhi (gli occhi non montati, di vetro, sono compresi nel n. 70.19), le parrucche, le voci e grida, i vestiti, le calzature e i cappelli».

- 8 Nel lungo elenco degli esempi di giocattoli compresi nella voce 97.03 che viene fornito dalle note non si trova alcun articolo simile agli «apparecchi risata»; lo stesso deve dirsi quanto all'elenco degli esempi di oggetti-sorpresa appartenenti alla voce 97.05. Se ne può desumere che le «voci e grida» sono destinate, se non esclusivamente, almeno principalmente, alle bambole raffiguranti soggetti umani, pur potendo essere usate anche ad altri scopi.
- 9 La questione formulata dal tribunale di Pavia va quindi risolta nel senso che gli «apparecchi risata» destinati principalmente alle bambole raffiguranti soggetti umani sono compresi nella voce 97.02 B della tariffa doganale comune.

Sulle spese

- 10 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al tribunale di Pavia, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

pronunciandosi sulla questione sottoposta dal tribunale di Pavia con ordinanza 22 gennaio 1976, afferma per diritto:

Gli «apparecchi risata» destinati principalmente alle bambole raffiguranti soggetti umani sono compresi nella voce 97.02 B della tariffa doganale comune.

Lecourt Kutscher O'Keeffe Donner Mertens de Wilmars
Pescatore Sørensen Mackenzie Stuart Stuart Capotorti

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 22 settembre 1976.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt